

COPIA

COMUNE DI SPIAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 46
del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione – Seduta ordinaria.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7, COMMA 11 L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E SS.MM.. RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 ED ATTI CONNESSI.

L'anno duemilaventicinque addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **20,30** in modalità mista, parte da remoto e parte presso la sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
Albertini Luca (videoconferenza)		
Alimonta Raffaele		
Bonafini Amanda	X	
Collini Donatella		
Collini Matteo	X	
Ferrazza Mattia		
Gut Alberto (videoconferenza)		
Lorenzi Alessandro (videoconferenza)		
Lorenzi Mauro (videoconferenza)		
Lorenzi Sergio		
Lorenzi Vigilio		
Masè Paola	X	
Pellizzari Serena		
Terzi Ilaria (videoconferenza)		
Terzi Nicola		

Assiste il Segretario comunale Dott. Michele Carboni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lorenzi Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 8 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – comma 1
L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

24.12.2025

all'albo pretorio e all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to Dott. Michele Carboni -

=====

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2024 ed atti connessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"); nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19.

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, ad approvare un programma di razionalizzazione.

Precisato che, sempre ai sensi del suddetto art. 24 L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit..

Dato atto che il Comune di Spiazzo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Attesto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016".
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3)

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Spiazzo ove l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Precisato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Richiamata la deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con cui sono state adottate "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016" e relativi allegati.

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, e della normativa ivi richiamata, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse.

Preso atto che:

- L'Amministrazione, proseguendo nell'attività di monitoraggio delle varie società partecipate, ha provveduto, in collaborazione con le altre Amministrazioni interessate, all'acquisizione dei dati di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Spiazzo.

Considerato che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Dato atto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Precisato che:

- nel documento di revisione si è proceduto ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute ed alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla decisione, di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle, fornendone la motivazione e sollevando per il momento, peraltro il continuità con le revisioni precedenti, come unica eccezione quella relativa alla partecipazione indiretta in Banca per il Trentino Sudtirolo (già Cassa Rurale di Trento BCC), detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini.
- in riferimento al punto n. 2 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 43 di data 23.12.2019 per cui si disponeva per il mantenimento della partecipazione nella società Rendena Golf Spa dando fiducia alla società in parola, giusta nota del Vicepresidente di data 14.12.2019, concordando circa l'estensione del monitoraggio sulla società anche per l'anno 2019 al fine di maturare riflessione circa il mantenimento con o senza interventi; cessione di quote, fusione ovvero dismissione; con nota prot. n. 466 di data 22.01.2020 indirizzata alla Società si richiedeva di formulare considerazioni e fornire elementi tali da maturare riflessione nel merito. Con nota di data 19.10.2020 agli atti sub prot. n. 5461 di data 21.10.2020 la Società Rendena Golf Spa formulava le considerazioni e forniva gli elementi richiesti e in sede di ricognizione di cui deliberazione n. 46 del 28.12.2020, veniva deciso il mantenimento della partecipazione senza ulteriori interventi, stante anche il risultato economico positivo caratterizzante l'esercizio 2019; in virtù dell'analisi effettuata lo scorso anno, è stata acquisita la nota di data 13 dicembre 2023, nella quale, grazie al contenimento dei costi ed all'aumento dei ricavi, già nel 2023 si ipotizzava un risultato in pareggio per il bilancio; inoltre nella medesima comunicazione si mette in evidenza la solidità patrimoniale della società; alla luce di ciò sottolinea che la società nel 2023 ha effettivamente raggiunto un risultato economico positivo, purtroppo non confermato dal risultato del 2024. La società non ha dipendenti in quanto esternalizza il servizio di gestione dell'impianto ad una Associazione locale. Il numero degli amministratori è elevato, superiore al numero dei dipendenti, per garantire la migliore rappresentatività del territorio: gli stessi comunque non percepiscono compensi. Si rappresenta altresì che la promozione operata dalla società in parola relativa ad un ambito ad alta vocazione turistica costituisce un'attività fondamentale per lo sviluppo socioeconomico, e rappresenta un'occasione di crescita essenziale per la comunità di riferimento. Per tali motivazioni si ritiene che la società fornisca attività strettamente connesse alle finalità istituzionali di questa Amministrazione che ha un territorio contrassegnato da un'alta vocazione turistica, integrando un esempio di impresa la cui presenza continua a costituire un volano per l'economia locale. Per la società si propone pertanto il mantenimento, operando un costante monitoraggio.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Dato atto che il Comune di Spiazzo detiene al 31.12.2024 partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

MADONNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO, VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.
TRENTINO DIGITALE SPA (ex Informatica Trentina Spa)
TRENTINO RISCOSSIONI SPA
GEAS SPA
GIUDICARIE GAS
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.
RENDENA GOLF S.P.A.
TERME VAL RENDENA S.P.A.
TREGAS SRL
FUNIVIE PINZOLO S.P.A.

e partecipazioni INDIRETTE nelle seguenti società:

SET DISTRIBUZIONE S.P.A. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;
FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;
BANCA PER IL TARENTINO ALTO ADIGE SOC. COOP. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Amministrazione al 31.12.2024, è stato avviato dai servizi ed uffici comunali con richiesta di trasmissione dati da parte delle Società partecipate dall'Amministrazione comunale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni. L'istruttoria è intervenuta sulla base dei dati comunicati dalle singole società partecipate, dimessi in atti.

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussistono ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato, ad eccezione della partecipazione indiretta in Banca per il Trentino Sudtirolo, detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, per le motivazioni e con le tempistiche indicate nella relativa scheda;

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, parte integrante e sostanziale della presente.

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta.

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23.12.2014 n. 190, adottato con provvedimento sindacale n. 1 di data 31.03.2015, ed i risultati ottenuti; provvedimento dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;
- il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, adottato con provvedimento sindacale n. 1 di data 31.03.2016, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento ai piani suddetti, ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P..

Riscontrato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 27.09.2017 è stata effettuata revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 20.12.2018 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2017;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 23.12.2019 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2018;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 28.12.2020 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2019;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 27 dicembre 2021 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27 dicembre 2022 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2021;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27 dicembre 2023 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19 dicembre 2024 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2023;

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione reso dall'Organo di Revisione contabile con nota del 16.12.2025 prot.n. 7023.

Viste la L.P. 09.12.2015, n. 18 e il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dato atto che:

- sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2.
- sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi palesemente, accertati e proclamati dal Sindaco,

D e l i b e r a

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come da elenco e precisazioni in premessa e da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene approvato con le specificazioni previste nelle schede relative alle singole società partecipate;
2. Di dare atto che non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad eccezione di quanto specificato per la partecipazione indiretta in Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop., come meglio esposto nell'allegato.
3. Di incaricare il Sindaco e gli Uffici degli atti esecutivi del presente provvedimento;
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. Di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.

6. Di dichiarare, con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- F.to Geom. Sergio Lorenzi -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to Dott. Michele Carboni -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 24.12.2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Michele Carboni -

Michele Carboni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e all'albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to Dott. Michele Carboni -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Addì, 22.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to Dott. Michele Carboni -
